



Istituto Comprensivo Statale "GIOVANNI XXIII"

Via Italia 11 - 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)

cod.fiscale 85017850158

tel. 039.492171

E-mail: mic81200n@istruzione.it - Sito web: www.icsvedano.gov.it



Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 15 maggio 2018.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

Ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, il Collegio Docenti definisce i criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

La non ammissione si considera come opportunità di:

- attivare/riattivare un processo evolutivo, in tempi più diluiti e più adeguati ai ritmi di apprendimento dell'alunno;
- coinvolgere le famiglie condividendo con esse le motivazioni della decisione;
- raggiungere i livelli essenziali di competenze indispensabili per il successivo segmento formativo.

Il Consiglio di Classe/Interclasse valuta preliminarmente il processo di ciascun alunno, considera tutte le azioni didattico-educative documentate messe in atto dalla scuola per sostenere la crescita personale e l'acquisizione degli apprendimenti tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate o rilevate dal Consiglio di Classe/Interclasse (bisogni educativi speciali, situazioni di disagio, inserimenti da altri Paesi.....);
- dell'andamento nel corso dell'anno, in riferimento alla costanza, all'impegno e allo sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti
- dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici
- dei miglioramenti registrati rispetto alle condizioni di partenza, avvenuti tramite un continuo impegno da parte dell'alunno
 - dei progressi fatti attraverso le attività di recupero organizzate dalla scuola

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è espresso a maggioranza (sc. Secondaria) dal Consiglio di Classe, all'unanimità (scuola primaria) nei seguenti casi:

1. valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno, per il non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e la presenza di gravi e diffuse lacune tali da compromettere la prosecuzione del percorso formativo;
2. insufficiente sviluppo del processo formativo dell'alunno, verificato dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativi.

La eventuale proposta di non ammissione deve essere comunicata/condivisa tempestivamente alla famiglia con convocazione formale da riportare nel verbale del Consiglio di classe/interclasse.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Laura Romanella

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93